



**Esecutività delle spese straordinarie nell'interesse della prole  
Tribunale di Foggia, Sezione Terza, Sentenza 7 settembre  
2026, n. 1868, Giudice Dott. Enrico Legnini**

**Atto di opposizione a precetto – Spese straordinarie prevedibili e non prevedibili – Accertamento in concreto – Spese ordinarie – Bisogni ordinari del figlio – Interesse superiore del figlio – Accordo tra i genitori**

**Rif. Leg.** Art. 337-ter c.c.; Art. 615 c.p.c.

*In tema di opposizione a precetto notificato per il pagamento di spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole in forza di sentenza di divorzio, le spese caratterizzate dall'ordinarietà o dalla frequenza (quali il trasporto urbano e le uscite didattiche giornaliere) si considerano già ricomprese nell'assegno di mantenimento periodico e non possono essere azionate autonomamente in via esecutiva.*

*Per contro, le spese (scolastiche, mediche routinarie e di controllo, sportive) che sono destinate ai bisogni ordinari del figlio, e che, certe nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento, possono essere azionate in forza del titolo originario e, qualora allegati e provati gli esborsi sostenuti, costituiscono un titolo esecutivo idoneo e non necessitano di un preventivo autonomo giudizio di accertamento, né dell'accordo dell'altro coniuge qualora strettamente necessarie alla cura del superiore interesse della prole e prive di*

*carattere voluttuario o sproporzionato rispetto ai redditi e al tenore di vita della famiglia e qualora il genitore che le ha sostenute, come nel caso di specie, sia titolare di affidamento cd. "superesclusivo".*

§§§

Tribunale Foggia, Sez. III, Sent., 07/09/2026, n. 1868

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice Monocratico, dott. Enrico Legnini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 5574 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025

TRA

R.S. (c.f. (...)), nato a S. G. R. il (...) ed ivi residente in Via S. G. B. n. 9, rappresentato e difeso nel presente giudizio, in forza di procura in atti, dall'Avv. L. R., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;

-attore-

E

G.S. (c.f. (...)), nata a S. G. R. il (...) ed ivi residente in Via S. B. n. 31, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. L. M. (C.F. (...)), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;

-convenuta-

Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 12.11.2025, R.S. (c.f. (...)) ha spiegato opposizione avverso atto di precetto, a sua volta notificato il 4.11.2025, a mezzo del quale G.S. gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 6.997,96, comprensiva di onorari di precetto, a titolo di quota di partecipazione alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, in

forza della sentenza di divorzio n. 483/2024, pubblicata il 19.02.2024, emessa dal Tribunale di Foggia nel procedimento iscritto al n. 5/2020 R.G.

2. A sostegno delle proprie ragioni, parte attrice ha dedotto che:

- le spese indicate nell'atto di precetto sarebbero, in parte, caratterizzate da imprevedibilità e imponderabilità, con la conseguenza che richiederebbero un autonomo giudizio di accertamento al fine dell'esperibilità della tutela esecutiva; per il resto, si tratterebbe di spese prive di adeguata giustificazione documentale;
- le spese sanitarie, sportive e scolastiche si riferirebbero ad esborsi sostenuti sulla base di scelte genitoriali non condivise dal genitore opponente che avrebbe manifestato espressa opposizione al riguardo;
- le spese per "biglietti/trasporti" sarebbero già comprese nell'assegno di mantenimento ordinario.

3. Sulla base di tali contestazioni, la parte attrice ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, l'accertamento dell'invalidità, nullità e inefficacia del precetto.

4. Costituitasi in giudizio, G.S. (c.f. (...)) ha contestato le doglianze spese dall'attore, esponendo che le pretese azionate sarebbero ben documentate e corrette, sia in ordine alla debenza, sia in ordine al quantum. Ha depositato, a sostegno delle proprie difese, l'estratto conto e il conteggio delle spese straordinarie, i bonifici effettuati con computo delle spese straordinarie e i relativi giustificativi, le prescrizioni mediche, nonché la corrispondenza a mezzo e-mail intrattenuta con l'attore. Ha aggiunto la convenuta che il Tribunale avrebbe stabilito l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con la conseguente irrilevanza del consenso paterno rispetto alle scelte compiute e sottese alle spese straordinarie sostenute.

5. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa, istruita in via meramente documentale, è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

6. Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.

7. Va innanzitutto evidenziato che l'opponente, a fronte della specifica prospettazione delle spese sostenute nell'interesse della prole e della copiosa documentazione depositata dalla parte convenuta e contenente i giustificativi di spesa, non ha sollevato specifiche e circostanziate contestazioni su singole, ben individuate, voci di spesa. In altri termini, non è risultano specificamente contestati gli effettivi esborsi sostenuti dalla convenuta, né l'effettiva destinazione degli esborsi a soddisfare i bisogni della prole. La parte attrice, infatti, si è limitata ad affermare la mancata allegazione "in sede di richiesta e al precetto notificato" dei giustificativi di spesa. Nessuna contestazione sufficientemente specifica è stata sollevata, invece, rispetto alla produzione da parte della convenuta dell'elenco analitico delle spese (doc. "prospetto spese" all. comparsa di costituzione e risposta della convenuta) e dei documenti giustificativi delle spese sostenute versati in atti (doc. "gite e scuola", "libri", "rette scolastica", "ricoveri bologna con viaggio", "spese sanitarie", "spese sportive", spese viaggio pullman" all. comparsa di costituzione e risposta della convenuta).

8. Ne consegue che la controversia ruota intorno alle contestazioni sollevate (a) in merito alla idoneità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di divorzio o alla necessità o meno di un autonomo giudizio di accertamento dei crediti sottesi al precetto; (b) in merito alla rilevanza del mancato consenso dell'odierno attore rispetto agli esborsi; (c) in merito alla riconducibilità delle spese sostenute nell'ambito dell'ordinario assegno di mantenimento periodico stabilito con sentenza di divorzio n. 483/2024, pubblicata il 19.02.2024, emessa dal Tribunale di Foggia nel procedimento iscritto al n. 5/2020 R.G.

9. Ciò posto, va ricordata la distinzione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole in due differenti tipologie:

- le spese (scolastiche, mediche routinarie e di controllo) che sono destinate ai bisogni ordinari del figlio, e che, certe nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionate in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori

del matrimonio, previa una allegazione da parte del genitore affidatario che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. Cass. civ. 3835/2021, Cass. civ. 40992/2021 );

- le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adequatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione (cfr. Cass. 379/21; Cass. 3835/2021);
- tuttavia, la qualificazione di una spesa come prevedibile o imprevedibile non può essere operata in astratto, bensì va effettuata con precipuo riferimento al concreto contesto familiare, alle specifiche condizioni del minore, alla natura dei bisogni che la spesa è destinata a soddisfare.

10. Sul punto, dalla lettura dell'atto di precetto si evince che gli importi pretesi a titolo di rimborso delle spese straordinarie sono i seguenti:

- Euro.156,70 per biglietti\trasporti;
- Euro.990,00 per rette scolastiche\convitto;
- Euro.743,28 per viaggio Bologna (ospedale R.);
- Euro.3.332,96 per spese sanitarie;
- Euro.446,01 per spese sportive;
- Euro.131,35 per gite scolastiche;
- Euro.959,66 per libri scolastici;

Totale spese straordinarie: Euro.6.759,66

11. Venendo ad esaminare le singole voci di spesa dell'atto di precetto, oggetto di contestazione, deve subito rilevarsi che le spese sostenute per il trasporto urbano (indicate in Euro.156,70) e le spese per le uscite didattiche giornaliere (indicate in Euro.131,35) rivestono il carattere dell'ordinarietà in senso stretto e sono, pertanto, già coperte dall'assegno di mantenimento come quantificato nella sentenza di divorzio.

12. Invero, l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento sono da considerare: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).

13. Tali spese, sebbene indicate come straordinarie nell'atto di precetto, non possono essere azionate nella presente azione esecutiva, trattandosi di spese che sono ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinariamente corrisposto dall'attore.

14. Quanto alle spese sanitarie (indicate in complessivi Euro.3.332,96), si osserva che:

- le spese per esami diagnostici, cure odontoiatriche e ortopediche, costituiscono spese routinarie: tali esborsi sono stati sostenuti al fine di fronteggiare bisogni che abitualmente sono annoverabili nell'indispensabile ed essenziale mantenimento della prole in quanto parte integrante dell'ordinario regime di vita; si tratta, dunque, di spese prevedibili e non rientranti, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, nel novero delle straordinarie imprevedibili che richiedono un autonomo accertamento giudiziale;
- parimenti, devono ritenersi spese routinarie anche quelle sostenute per il viaggio presso la struttura di ricovero del figlio minore, in quanto tali costi non rivestono carattere di eccezionalità, bensì si configurano come strettamente funzionali e complementari al percorso terapeutico, nonché imprescindibili per garantire la costante presenza genitoriale, la cura e il benessere psicofisico del minore.

15. Quanto alla spesa di Euro.990,00 per l'iscrizione in convitto privato del figlio G.R., sussiste parimenti il diritto al rimborso pro quota, trattandosi di una spesa non qualificabile come imprevedibile ma routinaria. A tal riguardo, il contesto fattuale è dirimente:

- l'asserita imprevedibilità della spesa risulta radicalmente esclusa dall'evidenza: il figlio, infatti, già in pendenza del giudizio di divorzio, frequentava la medesima struttura sita in V.; pertanto, si tratta di una circostanza ampiamente nota all'attore il quale - come testualmente rilevabile dalla sentenza di divorzio prodotta in atti - vi ha sempre opposto un preconcetto e ingiustificato;
- le diverse comunicazioni prodotte dalla convenuta (contenenti richieste di rimborso, indicazioni di spese sostenute, solleciti di pagamento) dimostrano il tentativo costante e unilaterale della madre di informare l'altro genitore e di sollecitarne il concorso e la collaborazione;
- la necessità dell'accordo tra i genitori, costantemente richiamata dall'attore quale elemento indefettibile per ottenere il rimborso pro quota delle spese, non attribuisce ad alcuno di essi un insindacabile potere di veto, perché l'unica condizione indefettibile è che la spesa sia necessaria con esclusivo riguardo all'interesse del minore (cfr. Cass. 1070/2018); nel caso di specie, inoltre, la madre, odierna convenuta, risulta essere titolare di affidamento c.d. "supere-sclusivo" della prole con il conseguente suo diritto-dovere di assumere in autonomia le decisioni di maggior interesse per i figli;
- in ogni caso, anche qualora fosse ritenuta spesa straordinaria in senso proprio, il diniego del consenso sarebbe comunque illegittimo, perché tale spesa risulta essere volta a concretizzare il principio del maggior interesse del figlio G., escludendone ogni finalità voluttuaria (cfr. Cass. 4182/2016).

16. Analogo discorso può farsi per le spese per l'attività sportiva indicate in Euro.446,01 e per i libri di testo indicate in Euro.959,66 in quanto spese straordinarie cd. routinarie, cioè di certa verifica nel corso della crescita dei figli e, quindi, ampiamente prevedibili, essendo innegabile che sia l'istruzione che la salute sono bisogni primari per un sano ed equilibrato sviluppo psico-sociale dei figli.

17. Alla luce di quanto esposto, con riferimento alla somma precettata pari all'importo complessivo di Euro.6.759,96, deve dichiararsi che G.S. non è legittimata ad agire in executivis nei confronti di R.S. limitatamente alla somma di Euro.288,05, in quanto tale importo attiene a spese comprese nell'assegno di mantenimento e, pertanto, non rimborsabili sulla scorta delle motivazioni sopra esposte.

18. Va confermata, invece, la validità dell'atto di precetto opposto e il diritto di G.S. ad agire in executivis per il restante importo pari a Euro. 6.471,91, oltre oneri di precetto, atteso che:

- il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si dispone che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche relative ai figli, costituisce direttamente idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore come avvenuto nel caso di specie- allegghi e documenti l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità (cfr. Cass. 11316/2016 ; Cass. 21241/16 );
- in sostanza, le spese scolastiche, mediche e sportive anticipate per i figli esulano dalla rigida applicazione della regola della certezza, liquidità ed esigibilità prevista dell'art. 474 c.p.c. in quanto ricollegabili ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi nel loro avverarsi ed incerti solo nel quando e nel quanto: nel momento in cui, come nella ipotesi in esame, il coniuge affidatario documenta di aver sostenuto spese del tipo di quelle indicate nel titolo, depositando le relative ricevute, può ritenersi soddisfatto il requisito della liquidità;
- il mancato accordo dell'altro coniuge rispetto al sostenimento delle spese straordinarie non rileva nel caso di specie in quanto: (a) il genitore che le ha sostenute risulta titolare di affidamento cd. "superesclusivo"; (b) le spese alleggate e documentate risultano strettamente necessarie alla cura del superiore interesse della prole e sono prive di carattere voluttuario o sproporzionato rispetto ai redditi e al tenore di vita della famiglia;
- la riscontrata erroneità dell'intimazione, quanto agli importi domandati, non cagiona l'invalidità della stessa (chiara essendo l'enunciazione contenuta nell'art.

480 c.p.c. degli elementi previsti a pena di nullità), ma impone soltanto una statuizione declaratoria della somma effettivamente dovuta (v. Cass. 2123/1998 ; Cass. 2938/1992 ), nella cui ridotta entità il precetto conserva piena efficacia di atto prodromico all'esecuzione.

19. Non integra un fatto modificativo, idoneo a mutare quanto esposto, l'eccezione relativa al mutamento delle condizioni reddituali dell'attore, in difetto di una modifica delle statuizioni giudiziali rese sulla determinazione del contributo.

20. La parziale fondatezza dell'opposizione, per un importo molto ridotto rispetto al quantum complessivo, impone la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da R.S. (c.f. (...)) nei confronti di G.S. (c.f. (...)), iscritta al n. 5574/2025 R.G., disattesa e/o assorbita ogni ulteriore istanza o eccezione, così provvede:

1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto
2. Dichiara l'inefficacia parziale dell'atto di precetto, notificato in data 4.11.2025, attesa la carenza di titolo in capo a G.S. ad agire in executivis nei confronti di R.S. limitatamente alla somma di Euro.288,05, per i motivi esposti in motivazione (spese rientranti nell'assegno di mantenimento e non ripetibili);
3. Conferma l'efficacia del precetto opposto e il diritto di G.S. a procedere in executivis nei confronti di R.S. limitatamente all'importo residuo di Euro.6.471,91, oltre spese di precetto e successive occorrente;
4. Compensa integralmente le spese di lite.

Conclusione

Così deciso in Foggia, il 6 settembre 2026.

Depositata in Cancelleria il 7 settembre 2026.